

**Edizione di martedì 23 maggio 2017**

## **DICHIARAZIONI**

**Modello Redditi SP 2017 non soggetto a proroga**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Fusione di Sdc in ente non commerciale con tassazione delle riserve**

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

## **AGEVOLAZIONI**

**Imposta di registro nelle assegnazioni e cessioni agevolate**

di **Enrico Ferra**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Disapplicazione disciplina CFC e nozione di mercato di insediamento**

di **Marco Bargagli**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**La responsabilità del socio unico di S.p.a.**

di **Dottryna**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Modello Redditi SP 2017 non soggetto a proroga***

di **Alessandro Bonuzzi**

L'applicazione della **derivazione rafforzata** impatta direttamente, oltre che sulla determinazione del reddito d'impresa, anche sul termine di **presentazione** dei **modelli dichiarativi** relativi al periodo d'imposta 2016.

Difatti, si ricorda che, con l'intento di agevolare la prima applicazione del nuovo principio, l'[articolo 13-bis del D.L. 244/2016](#) ha **prorogato di 15 giorni** il termine per la **presentazione** della **dichiarazione** dei redditi e della dichiarazione Irap relativa al **2016**. Pertanto, le imprese solari avranno tempo fino **al 16 ottobre 2017** (il 15 ottobre cade di domenica) per effettuare l'invio, in luogo della scadenza ordinaria fissata al 30 settembre 2017.

Fin da subito si è posta la questione di individuare i soggetti che possono beneficiare del **differimento** del termine. A tal fine, tenuto conto che la legge collega lo slittamento di 15 giorni all'applicazione della **derivazione rafforzata**, diventa necessario comprendere quali sono le imprese tenute ad **attivare** il nuovo meccanismo per la determinazione del reddito.

Al riguardo, l'[articolo 83 del Tuir](#) prevede che i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dagli OIC valgono, anche in **deroga** alle disposizioni del Tuir, per i soggetti, diversi dalle **micro-imprese** di cui all'[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), che **redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**.

In assenza di indicazioni da parte delle Autorità, già in sede di **prima lettura** del combinato disposto dall'[articolo 83](#) e dall'[articolo 13-bis](#), è parso ragionevole ritenere che la derivazione rafforzata trovasse applicazione per la **generalità** delle sole **imprese Ires**, con l'esclusione però dei soggetti con valori dell'attivo, dei ricavi e dei dipendenti tali da poter essere qualificati come micro-imprese.

Pertanto, sposando tale interpretazione, una **società di capitali**, che per **due esercizi consecutivi** non ha superato due dei seguenti limiti:

- 175.000 euro di attivo,
- 350.000 euro di ricavi e
- 5 dipendenti,

essendo una micro-impresa, **non è tenuta ad applicare la derivazione rafforzata**, ancorché abbia predisposto – per sua scelta – il bilancio 2016 nella **forma abbreviata**, e, al contempo,

**non può beneficiare** della mini-proroga del termine per la presentazione del modello Redditi e Irap 2017.

Lo stesso doveva valere anche per le **società di persone**, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (contabilità ordinaria o semplificata), per il fatto di non essere tenute a redigere il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Peraltro, le società di persone non sono incluse nell'[articolo 2, comma 2, del D.P.R. 322/1998](#), disposizione a cui fa riferimento l'[articolo 13-bis](#) nel disporre lo **slittamento** del termine delle dichiarazioni.

Ciò ha trovato **conferma** con la pubblicazione del [provvedimento dell'11 maggio scorso](#), che ha modificato – e non modificato – in tal senso i **modelli dichiarativi**.

In particolare, l'**aggiornamento** ha comportato l'inserimento nel **frontespizio** del modello **Redditi SC 2017**, nel riquadro "**Tipo di dichiarazione**", della casella denominata "**Art. 13-bis**", la quale "*deve essere **barrata dai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, per i quali, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine ... per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, è prorogato di 15 giorni***". Il **modello Irap 2017** ha subito la stessa variazione.

Diversamente, la modifica **non ha interessato** il **modello Redditi SP 2017**, consacrando l'indirizzo secondo cui le imprese Irpef:

- non sono interessate al principio di derivazione e
- di conseguenza, sono escluse dalla proroga di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Fusione di Sdc in ente non commerciale con tassazione delle riserve***

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La materia oggetto della [risoluzione 27/E/2017](#) attribuisce all'Agenzia delle Entrate una delle (poche) occasioni per approfondire il tema delle **fusioni** che interessano gli **enti di cui al primo libro del codice civile e che, fiscalmente, abbiano natura non commerciale**.

L'ordinamento sportivo ha già da tempo contemplato operazioni di questa natura, disciplinandone gli effetti sportivi nell'ambito dei propri regolamenti. Va detto che, in quest'ambito, contrariamente alla fattispecie trattata dalla risoluzione in commento, le operazioni di fusione avvengono tra soggetti che possono anche avere **natura diversa**, società di capitali e associazioni, ma hanno **finalità ontologicamente omogenee** in quanto avvengono sempre tra soggetti per i quali è esclusa la finalità lucrativa o comunque la distribuzione di utili tra i soci; pertanto, la **trasformazione** ha natura **omogenea**.

Qui il caso è senza dubbio insolito e diverso in quanto presuppone una **società di capitali che viene incorporata** all'interno della Fondazione che già ne deteneva il 100% del capitale sociale. La particolarità consiste nel fatto che a seguito della fusione la Fondazione continua a **non svolgere alcuna attività commerciale**.

Sulla legittimità dell'operazione non vi sono dubbi, dal momento che, come anche ricordato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 52 del novembre 2004, l'operazione si sostanzia, di fatto, in una **trasformazione** del soggetto incorporato da società di capitali a un ente di cui al primo libro del codice civile **senza scopo di lucro**.

In materia fiscale si rendono, quindi, applicabili le disposizioni previste in tema di trasformazione, e, nello specifico, l'[articolo 171 del Tuir](#) che disciplina, per l'appunto, la **trasformazione eterogenea**. Questa disposizione appare sufficientemente chiara per quanto riguarda la sorte dei **beni** della società, che, se non confluiscono nell'eventuale ramo commerciale del soggetto risultante dall'operazione, si considerano **realizzati in base al valore normale**. Qualche perplessità desta, invece, la sorte delle **riserve** (il caso oggetto della risoluzione riguarda una riserva da rivalutazione ex D.L. 185/2008, con il quale la società aveva ottenuto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli immobili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva).

Secondo quanto prevede la seconda parte del [comma 1 dell'articolo 171 del Tuir](#), le riserve sono **assoggettate a tassazione**:

- nel **periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate** per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel **periodo d'imposta successivo alla trasformazione**, se non sono iscritte in bilancio.

In proposito, la risoluzione osserva che il primo presupposto risulterebbe soddisfatto solo quando il **soggetto trasformato** (e cioè la fondazione incorporante) svolgesse anche un'attività commerciale.

Il percorso logico seguito dall'Agenzia delle Entrate appare comprensibile: per consentire l'irrelevanza fiscale è necessario che si mantenga la **continuità** nell'attività commerciale svolta. Non si può non sottolineare, però, che il **tenore letterale** della norma sarebbe comunque rispettato anche qualora, nel bilancio complessivo dell'ente non commerciale, le **riserve venissero utilizzate per coprire utili derivanti dalla gestione istituzionale del soggetto**.

Il documento di prassi non approfondisce, poi, la circostanza che l'ente non commerciale cui vengono attribuite le riserve della società incorporata, per disposizione statutaria **non possa mai distribuire utili o riserve** anche qualora dovesse addivenire allo scioglimento. Per l'Agenzia delle Entrate il mutamento di regime – da commerciale a istituzionale – è di per sé una condizione **sufficiente per non consentire più il mantenimento del regime di sospensione di imposta** (che, come si legge nella risoluzione, non sarebbe suffragato da alcuna disposizione normativa).

Di conseguenza, secondo le Entrate, nel caso in cui l'ente non commerciale risultante dall'operazione straordinaria non eserciti alcuna attività commerciale si verifica, in capo alla società incorporata, la **tassazione delle eventuali riserve costituite** in sospensione di imposta, per effetto della **destinazione a finalità estranee all'attività**.

Per l'ente non commerciale incorporante si rende invece applicabile la disposizione contenuta nella [lettera b\) del comma 1 dell'articolo 171 del Tuir](#), sopra riportata. Di conseguenza, devono essere considerate distribuite le eventuali riserve di utili (compresa la riserva in sospensione di imposta), nell'esercizio successivo a quello di trasformazione/fusione.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Imposta di registro nelle assegnazioni e cessioni agevolate***

di **Enrico Ferra**

Nell'ambito della disciplina in tema di **assegnazioni e cessioni agevolate** ai soci occorre tener conto di alcuni principi peculiari in materia di **imposta di registro** che attengono sia alla determinazione della base imponibile che alla misura dell'imposta applicabile. Occorrerà, infatti, considerare che:

- per l'applicazione dell'imposta di registro trova applicazione la **misura minima di 1.000 euro**;
- il criterio di determinazione della **base imponibile su basi catastali** è utilizzabile anche per la determinazione dell'imposta di registro, sempre che sia stata effettuata l'opzione per la valutazione catastale ai fini dell'imposta sostitutiva;
- nel caso il contribuente non eserciti l'opzione, trova applicazione il meccanismo del **prezzo-valore**.

Quanto alla misura dell'imposta minima, si ricorda che il [comma 119 della L. 208/2015](#) ha previsto, per le assegnazioni e le cessioni agevolate, la **riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta proporzionale** di registro dovuta.

Il dubbio che si era inizialmente posto in tale contesto riguardava **l'eventuale agevolazione sulla misura minima di 1.000 euro** da applicare nei casi di atti traslativi di diritti reali su beni immobili, essendo tale valore – pur se non proporzionale – la misura minima dell'imposte proporzionali eventualmente dovute “*nei casi di cui al comma 1*” dell'[articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 23/2011](#), ossia nei casi in cui trovano applicazione le imposte proporzionali.

Partendo dal riferimento testuale della norma l'Agenzia ha chiarito, nella [circolare 37/E/2016](#), che l'agevolazione della riduzione alla metà trova “*applicazione solo con riferimento alle aliquote proporzionali dell'imposta di registro con la conseguenza che l'imposta minima deve comunque essere applicata nella misura ordinaria prevista*”. Essendo, pertanto, l'assegnazione un'ipotesi rientrante nell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico in materia d'imposta di registro, assimilabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, si applicherebbe anche la disposizione sopra citata, che fissa a **1.000 euro la misura minima dell'imposta di registro** nei casi di cessione/assegnazione di diritti reali su beni immobili.

Il secondo aspetto di rilievo riguarda **l'utilizzabilità del valore catastale dell'immobile** anche ai fini della determinazione della base imponibile.

Si ricorda che per le assegnazioni/cessioni di immobili ai soci trovano applicazione anche ai fini della determinazione della **base imponibile dell'imposta di registro** le regole previste per la determinazione del **valore normale** a cui applicare l'imposta sostitutiva. Pertanto, qualora venga esercitata l'opzione per la determinazione del valore normale assumendo il valore catastale degli immobili in base a quanto previsto dal [comma 4 dell'articolo 52 del D.P.R. 131/1986](#), tale **opzione esplica efficacia anche** per la determinazione della base imponibile da assumere a tassazione **per l'imposta di registro**.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile immaginare l'esercizio autonomo di un'opzione secondo il **valore catastale** valida per la determinazione dell'**imposta sostitutiva** ma non anche per l'**imposta di registro**, con la conseguenza che il valore utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva vale in ogni caso anche per l'imposta di registro dovuta.

D'altro canto, **in assenza di una specifica opzione** da parte del contribuente, trovano applicazione i principi generali sanciti dagli [articoli 43](#) e [51](#) del Testo Unico in materia d'imposta di registro: il riferimento è, in questo caso, al **valore venale in comune commercio**, che a parere dell'Agenzia diventa a quel punto il criterio di riferimento per la determinazione dell'imposta.

Rimane valida, infine, la possibilità di sfruttare il meccanismo del **prezzo-valore**, ossia la valutazione automatica del valore degli immobili, che prevede per l'Ufficio l'impossibilità di rettificare il valore o il corrispettivo degli immobili dichiarato in misura non inferiore ai parametri previsti dal [comma 4 dell'articolo 52 del D.P.R. 131/1986](#).

Tale meccanismo, valido unicamente in caso di cessioni di **immobili ad uso abitativo** – e relative pertinenze – effettuate a favore di **persone fisiche** che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, consente alla parte acquirente che ne faccia richiesta di determinare la base imponibile ai fini dell'imposta di registro (e ipo-catastale) assumendo i parametri di cui sopra indipendentemente dal corrispettivo pattuito nell'atto.

Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E  
LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Scopri le sedi in programmazione >



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Disapplicazione disciplina CFC e nozione di mercato di insediamento***

di **Marco Bargagli**

Per effetto delle **novità** introdotte dal decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. 147/2015), in vigore dal 7 ottobre 2015, il contribuente che **intende rendere operative le due esimenti** che consentono la **disapplicazione della tassazione per trasparenza CFC**, non ha più l'obbligo di **presentare** apposita **istanza di interpello**.

Già in passato l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 32/E/2010](#), aveva aperto alla possibilità di valutare le citate esimenti **anche in fase di accertamento** sebbene, prima del decreto internazionalizzazione, l'interpello avesse **carattere "preventivo" e "obbligatorio"**.

Infatti, come precisato nel citato documento di prassi, il **comportamento omissivo** dei contribuenti che non hanno presentato l'istanza, ove obbligatoria, incide sulla **graduazione delle sanzioni** ordinariamente applicabili qualora, **in fase di accertamento**, l'amministrazione rilevi, **sulla base della documentazione** in possesso del contribuente e del **contraddittorio** con quest'ultimo, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina oggetto dell'interpello obbligatorio.

In buona sostanza, l'analisi condotta dai verificatori non doveva limitarsi alla mera constatazione del **mancato rispetto di parametri quantitativi** o di **condizioni formali** posti dal legislatore, ma verificare se gli **elementi sostanziali** adottati dal contribuente fossero idonei a dimostrare **l'effettiva sussistenza delle circostanze esimenti** previste dalle norme di riferimento in *subiecta materia*.

In assenza di tale dimostrazione – considerata la gravità del comportamento del contribuente che, **omettendo la proposizione dell'interpello obbligatorio**, aveva sottratto al vaglio preventivo dell'Amministrazione fattispecie che il legislatore tributario ritiene meritevoli di particolare tutela – gli Uffici finanziari avrebbero applicato le **sanzioni nella misura massima** prevista dalla Legge.

Passando ora a **esaminare le esimenti**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), il regime CFC **non si applica** se il soggetto residente in Italia **dimostra, alternativamente**, che:

- la società non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;



- dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Con riferimento alla prima delle due condizioni, (ex [articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)), la [circolare 51/E/2010](#) ha fornito **interessanti chiarimenti** circa la nozione di **mercato o territorio di insediamento**.

In particolare, nel rispetto delle **finalità antielusive** della *CFC legislation*, per la dimostrazione della prima esimente il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il **radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento**, oltre ovviamente alla disponibilità in loco da parte della stessa di una **struttura organizzativa** idonea allo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale.

Quindi, come opportunamente rilevato dall'Agenzia delle Entrate, allo scopo di escludere **l'artificialità della struttura estera**, il **radicamento** diventa un **elemento rilevante** per provare che la CFC svolge **nel territorio in cui è localizzata** un'effettiva attività industriale o commerciale.

In particolare, per **radicamento** nel "**mercato dello Stato o territorio di insediamento**" si intende il legame economico e sociale della CFC con il Paese estero ossia, come rilevabile nella [Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 settembre 2006, C-196/04](#), punto 53, (nota come **Cadbury Schweppes**), l'intenzione della controllata di partecipare, in maniera **stabile e continuativa**, alla **vita economica** di uno Stato **diverso dal proprio** e di trarne vantaggio.

In concreto, il riferimento al "**mercato**" è **normalmente da intendersi** come **collegamento al mercato di sbocco** ossia al **mercato di approvvigionamento**.

Di conseguenza, la circostanza che la CFC non si rivolge al mercato locale né in fase di approvvigionamento, né in fase di distribuzione, costituisce un importante indizio del **mancato esercizio** da parte della stessa di un'**effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento**.

Tuttavia, in sede di verifica fiscale, potranno essere **valorizzati** anche **altri elementi** di effettività sostanziale eventualmente **prodotti dal contribuente a supporto** della rilevanza delle **esimenti richieste dalla normativa in rassegna** (es. la mancanza di intenti elusivi relativi alla struttura estera e/o l'effettività dell'insediamento imprenditoriale).

Infine, conclude la [circolare 51/E/2010](#), il "**mercato dello Stato o territorio di insediamento**" **non coincide necessariamente** con i **confini geografici del Paese o territorio** in cui la partecipata ha sede.

In determinate fattispecie, infatti, la valutazione del "**mercato**" rilevante della CFC va necessariamente **estesa all'area geografica circostante**, legata allo Stato di insediamento da

particolari nessi economici, politici, geografici o strategici (cd. area di influenza della CFC).



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***La responsabilità del socio unico di S.p.a.***

di **Dottryna**



La disciplina generale delle Spa è stata da ultimo modificata con il decreto competitività, il quale è intervenuto sulle regole di costituzione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Societario”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo esamina nello specifico il regime della responsabilità a cui è assoggettato il socio unico di una Spa.

Le società per azioni, per effetto della previsione di cui all'[articolo 2425 del cod. civ.](#), godono della cd. **autonomia patrimoniale perfetta**: per le obbligazioni sociali, infatti, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio. Di conseguenza, i **creditori della società** possono soddisfarsi soltanto sul **patrimonio sociale**, mentre i **creditori personali** del singolo socio possono soddisfarsi solo sul **patrimonio personale** del socio stesso (in quanto il patrimonio della società costituisce garanzia esclusiva dei creditori sociali).

Il regime di **responsabilità patrimoniale** dettato dal citato [articolo 2325 cod. civ.](#) è ovviamente da tenere distinto dalla **responsabilità** che potrebbe sorgere in capo al socio a seguito di danni subiti da terzi in conseguenza dell'**attività gestoria illegittima** (in altre parole, è necessario tenere distinti gli aspetti legati dall'insolvenza della società e del socio dai profili risarcitori).

L'autonomia patrimoniale perfetta, tuttavia, può essere derogata nel caso in cui la Spa risulti **interamente posseduta da un unico socio** e, contestualmente, non vengano rispettati gli specifici obblighi posti a tutela dei terzi. Infatti, ai sensi dell'[articolo 2325 cod. civ.](#), in caso di **insolvenza della società** è prevista l'**illimitata responsabilità dell'unico socio** nei seguenti casi:

- non sono stati rispettati gli **obblighi in materia di conferimenti** dettati dall'[articolo 2342 cod. civ.](#);
- non sono stati rispettati gli **adempimenti pubblicitari** di cui all'[articolo 2362 cod. civ.](#) (deposito presso il registro delle imprese dei dati dell'unico socio).

**Obblighi in materia di conferimenti** Alla **sottoscrizione** dell'atto costitutivo deve essere **versato** presso una **banca l'intero ammontare dei conferimenti in danaro** ([articolo 2342 cod. civ.](#))

**Adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese** Quando **le azioni** risultano appartenere a una **sola persona** o muta la persona dell'unico socio, **gli amministratori** devono depositare per **l'iscrizione del registro delle imprese** una **dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome** o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'**unico socio** ([articolo 2362 cod. civ.](#))

Come anticipato, la responsabilità illimitata dell'unico socio è prevista nelle ipotesi di **"insolvenza della società"** e sempre a condizione che non siano state rispettate le disposizioni in tema di **pubblicità e conferimenti**.

Con specifico riferimento al concetto di **"insolvenza"** deve escludersi che sia necessario far riferimento alla legge fallimentare per verificarne la sussistenza. Più in generale, infatti, con il termine "insolvenza" deve essere qualificato lo stato di **"oggettiva insufficienza del patrimonio sociale"**.

Appare utile sottolineare che nel caso in cui la Spa risulti interamente posseduta da un unico socio è necessario darne evidenza negli **atti** e nella **corrispondenza della società** (oltre agli altri elementi previsti dall'[articolo 2250 cod. civ.](#)). Tale informazione, inoltre, deve essere riportata anche sul **sito internet** della società. Nel caso in cui la Spa venga meno ai predetti obblighi pubblicitari, è prevista la **sanzione** pecuniaria da **103 euro** a **1.032 euro** ai sensi dell'[articolo 2630 cod. civ.](#).

Infine, si ricorda che ex articolo 2331 cod. civ., per le operazioni compiute **in nome della società prima dell'iscrizione** sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi non solo coloro che hanno agito, **ma anche il socio unico fondatore. La responsabilità patrimoniale del socio unico sussiste** anche nel caso in cui lo stesso non abbia deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [l'atto costitutivo e lo statuto delle Spa;](#)
- [l'iscrizione al Registro delle imprese;](#)
- [la costituzione di Spa per pubblica sottoscrizione;](#)
- [il regime di responsabilità applicabile alle Spa;](#)
- [la disciplina delle Spa che fanno ricordo al mercato di rischio.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)